

ART. 6
COST.

→ IL PRINCIPIO DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

→ IN TRENTINO ALTO ADIGE, VAL D'AOSTA E FRIULI VENEZIA GIULIA UNA MINORANZA DELLA POPOLAZIONE CONOSCE UNA LINGUA DIVERSA DALL'ITALIANO, RISPETTIVAMENTE: IL TEDESCO, IL FRANCESE E LO SLOVENO. NON CONOSCENDO LA LINGUA ITALIANA, LA COSTITUZIONE STABILISCE LA TUTELA DI QUESTE PERSONE.

→ AD ESEMPIO, QUANDO SI DEVONO ASSUMERE PERSONE CHE DEVONO ANDARE A LAVORARE NEGLI UFFICI, NELLE SCUOLE E NEI VARI AMBITI LAVORATIVI, NEL CONCORSO PER L'ASSUNZIONE SI RICHIEDE ANCHE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA CHE PARLA LA POPOLAZIONE: TEDESCO IN TRENTINO, FRANCESE IN VAL D'AOSTA E SLOVENO IN FRIULI.